

## Opuscolo informativo

# Informazioni sulla comunicazione dei dati di clienti nell'ambito del traffico dei pagamenti, per transazioni in particolare con riferimento all'estero

Nella presente lettera trovate informazioni utili sulla comunicazione dei dati di clienti nel quadro delle operazioni e dei servizi che la banca svolge per voi, come

- traffico dei pagamenti (pagamenti in entrata e uscita),
- acquisto, ricevimento e consegna, custodia e vendita di titoli e altri strumenti finanziari o valori di deposito,
- altri tipi di transazioni e servizi, quali p. es. operazioni su divise, metalli preziosi e derivati/OTC

in particolare se questi hanno riferimento con l'estero.

La presente lettera illustra la relativa disposizione contenuta nell'art. 16 c) delle Condizioni generali di Credit Suisse (Svizzera) SA (di seguito *Banca*) e integra le informazioni contenute nelle brochure pubblicate dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB).

Si prega di notare che l'art. 16 c) delle Condizioni generali della Banca è da intendersi anche come integrazione a quanto disposto nell'art. 17 delle Condizioni per il traffico dei pagamenti della Banca.

### Sviluppo a livello mondiale

A livello globale è in atto un aumento e un inasprimento di leggi e regolamentazioni, condizioni contrattuali e ulteriori disposizioni, pratiche di business e commerciali, nonché degli standard in materia di compliance che possono essere rilevanti in relazione con le transazioni e i servizi offerti dalla banca. A seguito di questa tendenza, per le transazioni e i servizi può risultare necessario garantire sempre più trasparenza e la divulgazione di dati nei confronti di terzi in Svizzera e all'estero; in quest'ultimo caso, soprattutto nell'ambito del traffico dei pagamenti internazionale e non, oppure di transazioni e servizi

diversi in valuta estera, in caso di coinvolgimento di piazze borsistiche o di partner commerciali esteri, ovvero in relazione a titoli e altri strumenti finanziari o valori di deposito esteri.

### Basi e finalità

Le basi per garantire la necessaria comunicazione di dati in relazione alle transazioni e ai servizi summenzionati si differenziano da paese a paese, a seconda del contesto locale o delle esigenze di terze parti coinvolte nelle transazioni e nei servizi. La divulgazione può essere necessaria per consentire alla banca nei singoli casi o in generale di eseguire le transazioni o prestare i servizi corrispondenti, oppure per rispettare generalmente leggi e regolamentazioni, disposizioni contrattuali e ulteriori norme, pratiche di business e commerciali o standard in materia di compliance che possono essere rilevanti, nell'ambito delle transazioni e dei servizi summenzionati, in un paese o nei rapporti con terze parti coinvolte. Quanto sopra può verificarsi ad esempio:

- perché lo richiedono licenze locali,
- perché ciò risulta necessario nell'ambito di registrazioni (p. es. registrazione di transazioni o titoli),
- per tutelare i diritti del cliente (p. es. per l'esecuzione di atti amministrativi in relazione a valori di deposito custoditi),
- in riferimento a limiti di partecipazione vigenti a livello locale o a norme correlate alle partecipazioni,
- per adempiere agli obblighi di notifica o rendicontazione locali,
- per adempiere a disposizioni contrattuali e altre regole, pratiche di business, pratiche commerciali della banca o di terze parti coinvolte nelle transazioni e nei servizi,
- perché gli standard di compliance di terze parti coinvolte richiedono l'indicazione proattiva di informazioni corrispondenti o possono determinare richieste di ulteriori informazioni presso la banca (p. es. a seguito dei sistemi di monitoraggio utilizzati), in particolare nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o la corruzione, come pure in riferimento a sanzioni o a persone esposte politicamente (PEP).

Esempi a scopo illustrativo: divulgazione di informazioni su singole transazioni e sui relativi retroscena, come pure trasmissione di documenti come copie del passaporto da parte della banca, al fine di consentire l'esecuzione di un ordine del cliente o di rispondere alla richiesta di una banca corrispondente in materia di riciclaggio di denaro o di sanzioni in riferimento a una transazione o a un servizio.

Vale inoltre un'esclusione di responsabilità qualora la banca per motivi legali o regolamentari non abbia facoltà di divulgare dati dei clienti.

---

## Dati interessati

---

I dati la cui comunicazione nell'ambito di transazioni e servizi può risultare necessaria variano da caso a caso e possono comprendere in particolare:

- informazioni sul cliente, sui procuratori, sugli aventi diritto economico e su altre parti coinvolte (p. es. nome, sede, domicilio, indirizzo, nazionalità di queste persone),
- informazioni sulle transazioni o sui servizi interessati (p. es. scopo, retroscena economico e altri approfondimenti su transazioni e servizi) e
- informazioni sulla relazione d'affari del cliente con la banca (p. es. entità, status, scopo, dati storici, ulteriori transazioni eseguite nell'ambito di questa relazione d'affari).

---

## Tipo e data di comunicazione

---

Le informazioni possono essere comunicate in qualsiasi forma. Ciò comprende in particolare anche l'inoltro tramite telecomunicazioni (inclusa la trasmissione elettronica di dati), ma anche l'invio di documenti fisici (p. es. copie del passaporto). La comunicazione può essere necessaria prima, durante o dopo l'esecuzione di una transazione o di un servizio.

---

## Destinatari delle informazioni

---

Le terze parti coinvolte come destinatari delle informazioni possono essere p. es. borse, broker, banche (in particolare banche corrispondenti), repertori di dati sulle negoziazioni, enti di trattamento e di subcustodia, emittenti (incl. società di fondi e Transfer Agent), autorità o relativi rappresentanti e altre imprese coinvolte nelle transazioni o nei servizi sul territorio nazionale e all'estero. È possibile che tali terze parti trasmettano le informazioni ricevute a ulteriori soggetti, p. es. nel caso in cui ne affidino il trattamento a propri centri di elaborazione dati.

Alcuni Paesi esteri, e in particolare gli Stati membri dell'Unione europea, consentono l'accesso a informazioni sugli aventi diritto economico tramite registri pubblici, affinché terze parti possano accertare, in tutta l'Unione, chi sono gli aventi diritto economico di società o altre entità giuridiche, nonché di determinati tipi di trust e organizzazioni legali analoghe. Tali dati possono eventualmente essere consultati da altre persone e autorità (incl. autorità fiscali o penali) o addirittura pubblicamente (ad es. registro degli aventi diritto economico.) Inoltre, tali dati sono soggetti alle norme di protezione dei dati applicabili nel Paese che gestisce il registro.

---

## Protezione dei dati in Svizzera e all'estero

---

La sicurezza è parte integrante dell'operato della banca. Per questo motivo essa protegge i dati dei clienti con sistemi e processi che seguono standard di sicurezza comprovati e sono sottoposti ad un costante perfezionamento. Tutte le società del gruppo della banca in Svizzera e all'estero sono soggette a questi standard di sicurezza e vengono regolarmente monitorate.

**Tuttavia, qualora i dati vengano resi accessibili a un destinatario delle informazioni all'estero, non vige più la protezione del segreto bancario garantita dalle leggi svizzere. Inoltre i dati possono giungere in paesi che garantiscono una protezione dei dati meno ampia di quella garantita in Svizzera.**

---

## Persone di contatto

In caso di domande non esitate a contattare il vostro consulente clientela/Contact Center.

© 2023, CREDIT SUISSE (Svizzera) SA